

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

—————

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli
allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento
del grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Desidero sottoporre alla vostra attenzione un problema che, pur riguardando un limitato numero di anziani cittadini, è di una importanza non trascurabile per i suoi aspetti giuridici e morali. Esso coinvolge gli ex militari provvisti di titolo di studio superiore (diplomati e studenti universitari) che, chiamati alle armi fra il 1941 e il 1943 con l'obbligo di frequentare il corso allievi ufficiali (AUC) di complemento - a quel tempo articolato in due fasi consecutive: corso preparatorio di addestramento e corso AUC propriamente detto -, non poterono ultimare il loro *iter* formativo a causa dei noti eventi connessi con l'armistizio dell'8 settembre 1943 e restarono, quindi, esclusi dalla nomina a sottotenente cui giustamente aspiravano.

In particolare: fra gli allievi provenienti dal corso preparatorio del 1941, vi furono alcuni che, esclusi dal successivo corso AUC per motivi unicamente politici (in quanto ritenuti antifascisti), non poterono esservi ammessi dopo il 25 luglio 1943 perché impegnati in operazioni di guerra sul fronte balcanico; per altri, usciti dal corso preparatorio del 1942, l'ammissione al corso AUC venne differita per limiti di organico del Corpo ufficiali; tale ammissione, infine, mancò del tutto agli allievi del 1943, che alla data dell'armistizio erano ancora inquadrati nei reparti d'istruzione, pur avendo compiuto i prescritti esami alla fine del corso preparatorio, ovvero risultavano dimessi dai reparti medesimi a causa di malattia contratta in servizio.

Per la maggioranza di costoro il problema, che si trascinava da oltre mezzo secolo, si è risolto per effetto della legge 2 agosto 1999, n. 277, che ha conferito il grado di sottote-

nente a titolo onorifico «agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943», contemplando specificamente, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, la posizione di coloro che avevano frequentato il solo corso di addestramento propedeutico al corso AUC.

Purtroppo, una buona parte delle domande di promozione onorifica presentate dagli interessati sono state respinte in sede di istruttoria preliminare presso i distretti militari e nel successivo esame da parte del competente organo del Ministero della difesa. Ciò in quanto i requisiti posseduti dai richiedenti non erano stati ritenuti conformi a quelli previsti dalla citata legge e non risultavano attestati nei fogli matricolari, essendo questi incompleti.

Si deve obiettivamente riconoscere che il rigetto di varie domande è stato influenzato dalla difficoltà di interpretazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), di cui sopra è fatto cenno, che appare formulato in modo non del tutto chiaro; mentre, per quanto riguarda l'incompletezza dei fogli matricolari, va osservato che essa non può imputarsi a negligenza degli interessati, ma piuttosto alla mancanza di documenti d'archivio andati distrutti e smarriti presso i distretti militari in conseguenza del generale stato di caos verificatosi nel periodo immediatamente successivo all'armistizio.

Come era prevedibile, molti altri interessati alla promozione onorifica, scoraggiati dal rigetto delle domande presentate dai loro ex commilitoni, hanno rinunciato a far valere il loro diritto, nella convinzione di dover subire analoga sorte.

Si deve, poi, considerare che la circolare applicativa della legge 2 agosto 1999, n. 277, è stata emanata dal Ministero della difesa soltanto all'inizio del mese di gennaio 2000, così riducendo sensibilmente il tempo a disposizione degli interessati medesimi (un anno dall'entrata in vigore della legge) per l'inoltro delle domande.

È, pertanto, mia convinzione che sia necessario ripristinare i contenuti della legge n. 277 del 1999, apportandovi opportuni emendamenti, in modo che il provvedimento abbia la più ampia applicazione e che sia consentito a coloro le cui domande di promozione onorifica abbiano avuto esito negativo, per i motivi sopra esposti, di ripresentarle.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinatari)

1. È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente e di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

b) avevano partecipato, fra il 1941 e il 1943, a un corso di addestramento preparatorio al corso allievi ufficiali di complemento (AUC) in qualità di allievi comandanti di squadra, come allievi sergenti per i corsi del 1941 e del 1942 e allievi caporali maggiori per il corso del 1943, presso una compagnia universitaria, o battaglione d'istruzione, o reparto speciale, per almeno tre mesi o anche per un periodo inferiore, se l'ammissione al corso di addestramento, in un primo tempo esclusa per motivi politici e razziali, ebbe dopo il 25 luglio 1943;

c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

Art. 2.

(Conferimento)

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati, da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dalla pubblicazione della circolare ministeriale applicativa della presente legge.

2. È compito dei suddetti comandi militari provvedere all'aggiornamento dei fogli matricolari che dovessero risultare incompleti, in base ai documenti d'archivio in loro possesso, integrati da fogli notizie, autocertificazioni o testimonianze prodotti dagli interessati.

Art. 3.

(Trattamenti preesistenti)

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Abrogazione)

1. La legge 2 agosto 1999, n. 277, è abrogata.

